

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2020/2331	Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia.	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2020/2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2020/0206	Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2018/2258	Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva (UE) 27/2012 (Direttiva sull'efficienza energetica)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2018/2044	Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione e alle radiazioni ionizzanti	RC (C-744/19)	No	Stadio invariato
Scheda 7 2018/2021	Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2331** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata trasmissione della strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Repubblica italiana non le ha ancora inviato, entro i termini stabiliti dalla Direttiva 2010/31/UE, la propria “strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine”.

Tale documento – ai sensi dell’art. 2 bis, par. 1, della sopra menzionata Direttiva – deve contenere un programma finalizzato alla conversione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, in un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2020, facilitando una transizione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Per il par. 8 dello stesso art. 2 bis, detta “strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine” costituisce parte integrante, in ogni Stato UE, del relativo “Piano nazionale integrato definitivo per l’energia e il clima”, che ciascuno Stato dell’Unione deve elaborare come dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2018/1999. Tuttavia, pur costituendo parte del piano succitato, la strategia nazionale per la conversione “green” del parco immobiliare non deve necessariamente essere trasmessa, alla Commissione, entro la data indicata quale termine finale per la comunicazione dello stesso “piano” (31 dicembre 2019). Della stessa, infatti, la Commissione UE deve essere informata entro e non oltre il 10 marzo 2020. Si precisa che i servizi della Commissione hanno ricordato più volte agli Stati UE - ad esempio in occasione della riunione del “Comitato sulla prestazione energetica degli edifici” del 14 febbraio 2020, nonché con un messaggio di posta elettronica del 18 febbraio 2020 – quello che era l’obbligo imminente (in quanto soggetto al termine finale del 10 marzo 2020, come già precisato) di trasmettere alla Commissione le rispettive “strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine”.

Stato della Procedura

Il 3 dicembre 2020 la Commissione europea ha inviato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2266** – ex art. 258 del TFUE

“Mancata osservanza da parte dell’Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ha contestato, all’Italia, la mancata osservanza di diverse disposizioni della Direttiva 2011/70/EURATOM. In particolare, la Commissione stessa ha rilevato come, nel “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, presentato dall’Italia ai sensi della succitata Direttiva, non siano ravvisabili alcuni dati che la Direttiva stessa imponeva di indicare. Le prescrizioni della Dir. 2011/70/EURATOM circa i contenuti del già citato “programma nazionale”, che sarebbero state disattese dalle autorità italiane responsabili della predisposizione del programma stesso, sarebbero le seguenti: 1) per l’art. 11, par. 1, ciascuno Stato UE è obbligato ad “attuare” il relativo “programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, il quale deve contenere la descrizione di “tutte” le fasi della gestione delle sostanze predette, da quella iniziale della “generazione” a quella finale dello “smaltimento”. Il successivo art. 12, par. 1, lett.re a) e b), aggiunge che il predetto “programma nazionale” deve enunciare, in primo luogo, gli “obiettivi generali” perseguiti - in tema di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi - dalle politiche dello Stato UE redigente il programma stesso. Quindi, precisa che lo stesso programma deve indicare il “come” della realizzazione degli obiettivi predetti, dovendo pertanto, a tal uopo, descrivere le “tappe” più rilevanti del processo di gestione delle sostanze sopra menzionate e, peraltro, i tempi in cui si prevede che ciascuna di tali tappe venga realizzata: ora, il “programma nazionale” presentato dall’Italia non solo non reca sufficienti informazioni sulle tappe “intermedie” della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ma, soprattutto, non reca indicazione di alcuna soluzione definitiva di “smaltimento” per i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e per il “combustibile esaurito”. Infatti, il programma stesso – dopo la precisazione che i rifiuti radioattivi “ad alta attività” e il “combustibile esaurito” verrebbero depositi, nella struttura detta “deposito nazionale”, solo in via provvisoria – non menziona alcuna soluzione concreta circa la sorte successiva e definitiva delle stesse sostanze. Al riguardo, infatti, il programma in oggetto si limita a sottolineare che la creazione di un “deposito geologico” nazionale, per lo smaltimento dei materiali di cui si tratta, risulterebbe sovradimensionata ed economicamente troppo onerosa, per cui sarebbe preferibile il conferimento di tali prodotti in un deposito geologico gestito in comune con altri Stati UE. Tuttavia, il “programma” stesso non indica né il come, né il quando dell’eventuale realizzazione di tale opzione. Risulta pertanto violato il sopra menzionato art. 12, par. 1, lett.re a) e b), laddove il programma nazionale non descrive la fase finale dello “smaltimento” dei rifiuti radioattivi ad alta attività e del combustibile esaurito; 2) a motivo della lacuna del “piano nazionale”, come descritta in chiusura del punto che precede, lo stesso “piano” non risulta conforme nemmeno all’art. 12, par. 1, lett. d), il quale impone che esso rechi indicazione dei “progetti” o “piani” e delle “soluzioni tecniche” che si intendono applicare per la realizzazione di tutte le tappe – dall’inizio alla fine - della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Infatti, nel “piano” in oggetto non risulta descritta la “soluzione tecnica” concernente la tappa finale dello “smaltimento” del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ad alta attività; 3) ai sensi dell’art. 12, par. 1, lett. d), il “programma nazionale” di ogni Stato UE deve individuare il soggetto/i soggetti responsabile/i dell’attuazione del programma stesso, nonché indicare gli “indicatori chiave di prestazione” (KPI), in base ai quali le autorità interne competenti dovranno monitorare i progressi compiuti in tale attuazione. A tale riguardo, il “programma nazionale” italiano, limitandosi a precisare che alcuni criteri di efficienza sono definiti dall’“Autorità di

Regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”, ed omettendo di identificare, in via diretta, i criteri di valutazione in oggetto, contravviene al predetto art. 12, par. 1, lett. d); 4) per l’art. 12, par. 1, lett. h), in combinato disposto con l’art. 9, il “programma nazionale” deve recare una valutazione dei “costi” della sua attuazione e una ripartizione temporale dei costi stessi. Inoltre, deve descrivere le “ipotesi di costo” assunte alla base della predetta valutazione dei costi di attuazione. Invece, il programma nazionale presentato dalle autorità italiane non contiene nessuna ripartizione dettagliata dei propri costi di attuazione: esso si limita a riportare solo quelli relativi ad alcuni dei passaggi considerati nel programma stesso, come i costi di “decommissioning” degli impianti nucleari e di attuazione del “deposito nazionale” e del “parco tecnologico”, nonché i costi generali della fase dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Peraltro, tale programma non individua nemmeno le “ipotesi di costo” alla base delle valutazioni di costo indicate, né indica una distribuzione temporale dei costi medesimi. Pertanto, risulta violato anche il predetto art. 12, par. 1, lett. h).

Stato della Procedura

Il 30 ottobre 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/2131** – ex art. 258 del TFUE

“Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento UE n. 994/2010.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica Italiana abbia violato l’art. 13, paragrafo 10 del Regolamento UE 2017/1938. Quest’ultimo si fonda sulla consapevolezza della dipendenza energetica dell’Europa da paesi esterni ad essa (c.d. “Paesi terzi”), soprattutto dalla Federazione Russa riguardo all’approvvigionamento di gas naturale. A tal proposito, lo stesso Regolamento indica gli strumenti idonei a garantire che, laddove uno Stato dell’Unione subisca la sospensione della somministrazione di gas da parte di uno stato extraUE, i consumatori interni al predetto Stato UE – soprattutto quelli che usano il gas stesso per scopi puramente domestici (c.d. “clienti protetti”) – continuino a beneficiare della fornitura energetica. Tali strumenti consistono, essenzialmente, nella realizzazione di un meccanismo detto “quadro di solidarietà”: esso assicura ad uno Stato UE, il quale si trovi a fronteggiare un blocco delle forniture di gas naturale da parte di stati terzi, l’approvvigionamento dello stesso gas ad opera di altri Stati dell’Unione, direttamente o per il tramite di uno stato terzo. In via propedeutica all’efficace funzionamento di tale “quadro di solidarietà”, gli Stati UE sono tenuti, dal Reg. UE 2017/1938 in questione, a stipulare accordi “intergovernativi”: nell’ambito di questi ultimi debbono essere definite, in concertazione, le misure e le modalità “tecniche”, “giuridiche” e “finanziarie” che, attuate, servono a garantire il funzionamento dello stesso “quadro di solidarietà”. Una delle più rilevanti, tra le misure “finanziarie” da definire nei pertinenti accordi intergovernativi, consiste nell’“equa e tempestiva compensazione” da corrispondersi, allo Stato UE che attua l’intervento di “solidarietà”, da parte dello Stato UE che ne beneficia. In particolare, in base all’art. 13, par. 10 del Regolamento in oggetto, gli Stati UE avrebbero dovuto dividere le suddette modalità e misure del quadro di solidarietà – tramite gli opportuni accordi intergovernativi – entro e non oltre il 1° dicembre 2018, descrivendole, poi, in un relativo “piano di emergenza”. Peraltro, la Commissione, allo scopo di agevolare gli Stati UE nel raggiungimento degli accordi intergovernativi finalizzati alla realizzazione del “quadro di solidarietà”, nel Febbraio del 2018 pubblicava delle “linee guida” (Raccomandazione 2018/177) relative ai contenuti delle intese in questione. Tuttavia, nel “piano di emergenza”, presentato dall’Italia il 19 dicembre 2019, tali misure e modalità tecniche, giuridiche e finanziarie non sono state descritte. Le competenti autorità italiane, interpellate al riguardo, hanno fatto presente di aver partecipato e di stare partecipando al momento, attivamente, alla realizzazione di un accordo con l’Austria e la Slovenia e ad un altro con la Germania e la Francia; esse autorità precisano, inoltre, di non essere ancora pervenute alla conclusione di detti accordi in quanto: 1) la diversità degli ordinamenti interni dei vari Stati UE, coinvolti nella concertazione, rende difficoltosa la definizione di misure “giuridiche” condivise; 2) risulta complesso il raggiungimento di un consenso, con gli Stati partners, circa la quantificazione della misura “finanziaria” consistente nella corresponsione dell’indennità, allo Stato UE interveniente “solidalmente”, da parte dello Stato UE in crisi energetica.

Stato della Procedura

Il 14 maggio 2020 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 4 - Energia**Procedura di infrazione n. 2020/0206** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva UE 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

In base all'art. 2 di tale Direttiva, ogni Stato UE deve, entro e non oltre il 24 febbraio 2020, adottare tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché le misure sopra indicate non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito la Direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 27 maggio 2020 la Commissione ha formulato una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 46 del 1° giugno 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari per la finanza pubblica.

Scheda 5 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2258** – ex art. 258 del TFUE

"Efficienza energetica, parziale conformità delle norme nazionali con la Direttiva 27/2012/UE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia correttamente recepito l'art. 19, par. 1, lett. a) della Direttiva 2012/27/UE circa l'"efficienza energetica", il quale impone, ad ogni Stato dell'Unione, di adottare "misure adeguate" ad eliminare gli ostacoli a tale efficientamento: esso precisa, in particolare, come le suddette misure dovrebbero vertere sul settore "condominiale", spingendo i condomini ad effettuare investimenti per promuovere l'efficienza energetica (come quelli relativi alla realizzazione di una "caldaia comune" o all'"isolamento" delle parti esterne dell'edificio in condominio). Il legislatore UE sottolinea che, per fornire ai condomini un tale stimolo, le misure opportune dovrebbero connettere, ai costi gravanti su ogni famiglia per gli investimenti in questione, proporzionati "benefici", pena, altrimenti, l'ingenerarsi del fenomeno degli "incentivi contrapposti": quest'ultimo ricorre ove un soggetto, che sostiene il costo di un investimento, non coincide con quello cui spettano i benefici dell'investimento stesso. La Commissione ritiene che in Italia, proprio con riguardo alla sfera condominiale, si verifichi detta situazione degli "incentivi contrapposti". E, in effetti, la normativa interna italiana prevede: 1) che le spese per l'esecuzione di interventi sulle parti comuni dell'edificio siano divise, tra i vari condomini, in proporzione ai metri quadri (o cubi) occupati dalla "proprietà solitaria" spettante a ciascuno degli stessi: da ciò deriva che, laddove i proprietari di appartamenti intermedi vantino una proprietà "di piano" estesa, gli stessi sarebbero tenuti - pur trovandosi scarsamente interessati al riscaldamento delle parti comuni, rispetto ai condomini titolari di proprietà "solitarie" esposte all'esterno - a sostenere la maggior parte delle spese degli eventuali investimenti di efficientamento delle medesime parti comuni; 2) che le spese di riscaldamento di dette parti comuni siano distribuite non in base al criterio del maggiore o minore interesse, che i diversi condomini presentano nei confronti di tale riscaldamento - oggettivamente maggiore nei condomini le cui proprietà "solitarie" (appartamenti) sono più esposte all'esterno dell'edificio, e minore nei proprietari di appartamenti "intermedi" - ma in ragione delle spese di riscaldamento che ogni singolo condomino sostiene per la sua proprietà solitaria, come dedotte dall'entità del consumo individuale rilevato nella bolletta energetica. Da tale disciplina consegue che: stanti due condomini, di cui uno titolare di un appartamento posizionato in mezzo ad altri ("intermedio") ma notevolmente esteso, l'altro titolare di un appartamento di dimensioni comparativamente molto più modeste ma esposto all'esterno dell'edificio, il primo si trova obbligato a sopportare spese più elevate del secondo in ordine sia agli investimenti di efficientamento energetico di alcune parti comuni dell'edificio, sia al riscaldamento delle parti oggetto del predetto intervento. Come è evidente, pertanto, la normativa interna non attrae i condomini "intermedi" - che in genere sono anche quelli che formano la maggioranza, la quale dovrebbe approvare gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni - ad approvare gli investimenti in questione, in quanto, rispetto ai medesimi, detti condomini sono consapevoli di assumere oneri cui non corrispondono simmetrici vantaggi.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2019 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 6 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2044** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione e alle radiazioni ionizzanti.

In base all’art. 106 di tale Direttiva, gli Stati membri sono tenuti a porre in essere, entro il 6 febbraio 2018, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene, inoltre, che all’attuazione della Direttiva in questione debba applicarsi il Considerando 53 della Direttiva “sulla notifica dei documenti esplicativi”, in base al quale è fatto obbligo agli Stati membri, in casi giustificati, di accompagnare la notifica, alla Commissione, delle disposizioni attuative di una Direttiva nell’ordinamento interno, con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una Direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

In quanto non le è ancora stato comunicato alcun provvedimento di trasposizione della Direttiva 2013/59/EURATOM, la Commissione ritiene che la stessa non sia stata ancora attuata nel sistema normativo italiano.

Stato della Procedura

Il 10 ottobre 2019 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 7 - Energia**Procedura di infrazione n. 2018/2021** – ex art. 258 del TFUE

“Non corretta trasposizione della Direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso diversi obblighi previsti dalla Direttiva 2011/70/Euratom. A titolo di esempio: 1) l'art. 4, par. 1, prima frase, in combinazione con l'art. 4, par. 3, lettere da a) a f), prevede che ciascuno Stato UE elabori, in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, delle “politiche nazionali” rispettose dei criteri indicati dalle succitate lettere. Al riguardo, si contesta che l'Italia, al momento attuale, non ha ancora illustrato alla Commissione tali “politiche nazionali”. Queste, per la normativa italiana di cui all'art. 8, co. 1, del D. Lgs. 45/14, dovrebbero essere esposte nel “programma nazionale” (documento, questo, che la Direttiva impone a ciascuno Stato UE di adottare). Tuttavia, poiché tale programma non le è stato ancora notificato, la Commissione ne deriva che, in Italia, dette “politiche nazionali” non sono state ancora messe a punto; 2) l'art. 4, par. 1, 2° frase, attribuisce la “responsabilità ultima”, circa la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, allo Stato UE nel cui territorio tale materiale sia stato generato: ne consegue, come dal par. 2 dello stesso articolo, che laddove dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito vengano spediti, per eventuali trattamenti, in un altro Stato UE o in uno stato extraUE, “responsabile ultimo” del loro smaltimento sicuro e responsabile rimane pur sempre lo Stato UE o extraUE dal quale siano stati spediti. Diversamente, la legge italiana di cui all'art. 32, co. 4 ter del D. Lgs. n. 230/95, si limita a stabilire che l'esportazione dall'Italia o l'importazione per l'Italia, nonché il transito in territorio italiano, dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, debbano essere preventivamente autorizzati. Nessun cenno, invece, viene fatto dalle norme italiane alla persistenza della responsabilità “ultima”, circa lo smaltimento sicuro di tali materiali, in capo allo Stato UE che li ha prodotti. Ove, peraltro, le norme italiane ammettono una responsabilità di operatori italiani, la attribuiscono non allo Stato, ma solo ai “titolari di licenza” (D. Lgs 230/95), agli “operatori” (L. 1860/62) e alla Sogin S.p.A, quest'ultima con riferimento alla disattivazione degli impianti a fine vita e all'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti e del Parco tecnologico; 3) l'art. 5, par. 1, stabilisce che la normativa di ogni Stato UE individui le specifiche responsabilità incombenti a ciascuno degli operatori coinvolti nella filiera della gestione e dello smaltimento dei materiali in questione, pur rimanendo ferma, la responsabilità “primaria”, in capo ai “generatori” di tali materiali: per l'art. 58 bis, co. 1, del D. Lgs. 230/95, invece, tale responsabilità “primaria” si imputa al “titolare di un'autorizzazione”, che può non coincidere con il soggetto “generatore” del materiale di cui si tratta; 4) l'art. 8 impone ad ogni Stato UE, fra l'altro, di intraprendere attività di ricerca e di sviluppo per coprire le esigenze del “programma nazionale” per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi: al riguardo, l'art. 8, co. 1, lett. f) del D. Lgs 45/14 impone allo Stato italiano, effettivamente, di sviluppare dette attività di ricerca, ma senza istituire alcun nesso tra queste e le esigenze del “programma nazionale”.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2018 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2020/0070	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2020/0065	Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2018/4002	Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2018/2054	Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE	RC	No	Variazione di stadio (da PM a RC)
Scheda 5 2018/2010	Normativa italiana relativa alla determinazione del luogo di imposizione delle locazioni e dei noleggi a breve termine delle imbarcazioni da diporto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2017/2114	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	SC (C-304/08)	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	RC (C-63/19)	No	Stadio invariato
Scheda 10 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	2° MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2020/0070** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 31 dicembre 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno. Tali misure, una volta adottate, debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.

Poiché tale comunicazione non ha avuto luogo, la Commissione ha concluso che la Direttiva, di cui si tratta, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha formulato una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 – Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2020/0065** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva UE 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora trasposto, nel proprio ordinamento interno, la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica.

Ai sensi dell’art. 2 della suddetta Direttiva, ogni Stato UE deve adottare, entro il 31 dicembre 2019, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nel proprio ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In mancanza della comunicazione suddetta, la Commissione ha concluso che la Direttiva, di cui si tratta, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 23 gennaio 2020 la Commissione ha emesso una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo n. 100 del 30 luglio 2020.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/4002 - ex art. 258 del TFUE**

“Aliquota ridotta di IVA sul carburante nella Regione Lombardia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva l'inosservanza degli artt. 96-98 della Direttiva 2006/112/CE sull'IVA. Tale imposta - la quale di regola colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, che un imprenditore esegua dietro un corrispettivo - si quantifica applicando una percentuale (aliquota) ad un importo, detto “base imponibile”. In particolare, detto art. 96 stabilisce che, ai fini IVA, i singoli Stati UE sono tenuti ad applicare, in via di principio, un'aliquota IVA “normale”, identica sia per le cessioni che per le prestazioni. Il successivo art. 97 precisa che tale aliquota “normale” non può mai essere inferiore al 15%. Infine, l'art. 98, in combinazione con l'allegato III della medesima Direttiva, stabilisce che, alle categorie di cessioni e di prestazioni elencate nello stesso allegato III, i singoli Stati UE possano non applicare un'aliquota IVA normale, ma “una” o “più” aliquote “ridotte”. Ora: in Italia, la Legge statale n. 189/2008 ha attribuito, alle Regioni d'Italia confinanti con la Svizzera, un finanziamento detto di “compartecipazione all'IVA”, il quale viene destinato a rimborsare le Regioni suddette degli sconti che esse, tramite una riduzione delle aliquote dell'IVA relativa al carburante, applicano sul prezzo di tale prodotto. Al riguardo, la Legge Regionale n. 28/1999 della Regione Lombardia prevede la concessione di tali sconti, sui carburanti, ai cittadini lombardi residenti nelle fasce di confine tra l'Italia e la Svizzera: a tal fine, detta Legge istituisce un sistema per cui i gestori dei punti vendita di carburante per autotrazione, i quali praticano riduzioni di prezzo ai loro clienti, ottengono dalla Regione dei versamenti pari all'importo delle riduzioni di prezzo praticate all'erogazione. Con successive Deliberazioni della Giunta regionale (D.g.r.) sono stati individuati i Comuni, i cui abitanti sono ammessi al beneficio fiscale in oggetto. Tali beneficiari sono stati poi raggruppati in due fasce (A e B), relative a sconti la cui entità è stata, in seguito, più volte rideterminata: grazie all'ultimo aggiornamento, l'entità dello sconto è di 0,23 euro/litro (fascia A) e di 0,15 euro/litro (fascia B) per la benzina, e di 0,08 euro/litro per il gasolio. Con riferimento a tale sistema normativo, la UE osserva che il medesimo è contrario: all'art. 96 della Direttiva, il quale, letto alla luce dei principi generali dell'“armonicità” e dell'“unitarietà” dell'IVA, esprime il divieto che uno Stato UE preveda, su prodotti identici (in questo caso sui carburanti per autotrazione), aliquote IVA differenziate - e, quindi, imposte di diversa entità - da zona a zona del suo territorio nazionale; all'art. 97, dal momento che gli sconti, come sopra individuati in base all'ultimo aggiornamento normativo, denotano l'applicazione di un'aliquota IVA inferiore alla soglia del 15%, ad onta del divieto espresso dallo stesso articolo 97; all'art. 98, in quanto la decurtazione delle aliquote IVA, come prevista dalla succitata normativa italiana, si applica a dei tipi di transazioni, cioè le cessioni di carburanti, che non rientrano nell'elenco delle transazioni che, per l'art. 98, sono assoggettabili alle aliquote “ridotte”.

Stato della Procedura

In data 8 novembre 2018 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l'innalzamento dell'aliquota IVA sui carburanti, come richiesto dalla UE, si genererebbero maggiori introiti fiscali, con effetto positivo per la finanza pubblica

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2018/2054 - ex art. 258 del TFUE**

“Esenzione dei prodotti energetici (accise) utilizzati da imbarcazioni da diporto per la navigazione nelle acque UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze/Dip. Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 14, par. 1, lett. c) della Direttiva 2003/96/CE. Tali disposizioni, in via di principio, esentano dall’accisa i carburanti utilizzati per la “navigazione” – compresa quella rivolta all’esercizio della pesca – che si svolga in acque “comunitarie”. Tuttavia, le stesse norme UE prevedono l’eccezione per cui, ove la predetta “navigazione in acque comunitarie” si qualifichi, specificatamente, come “navigazione delle imbarcazioni private da diporto”, i carburanti forniti per tale attività risultano sottoposti ad “accisa”. La “navigazione delle imbarcazioni private da diporto” – come fattispecie gravata da imposta – ricorre, per le succitate norme UE, ogni volta che la navigazione medesima venga esplicata dal proprietario di un’imbarcazione, o da chiunque abbia diritto ad usarla a titolo di “locazione” o ad altro titolo, per scopi non “commerciali” (commerciale è l’attività di erogazione, a titolo oneroso, di servizi di trasporto o di qualsiasi altro servizio). Quindi, per le norme UE fin qui considerate, l’elemento, che distingue una situazione imponibile da un’altra esente, riposa sul tipo di attività esercitata dall’“utilizzatore finale” del natante. Pertanto: 1) se quest’ultimo concide con il “proprietario” di tale imbarcazione – che, quindi, non l’ha concessa in godimento né ad un locatario, né ad un noleggiatore – il carburante utilizzato per la navigazione sarà esente da accisa se detto soggetto svolge, a mezzo del natante stesso, un’attività commerciale, cioè se esplica l’attività di navigazione o per prestare a pagamento servizi di trasporto o altri servizi, o per conto della pubblica Amministrazione; viceversa, se il proprietario del natante impiega lo stesso per una navigazione non volta a scopi lucrativi (gratuita), il carburante fornito per la navigazione medesima dovrà sopportare l’accisa; 2) se l’utilizzatore finale coincide con un noleggiatore o un locatario del natante (ai quali il proprietario ne abbia concesso l’utilizzo), entrambi potranno usufruire dell’esenzione laddove esercitino la navigazione per scopi commerciali, cioè per erogare, a pagamento, servizi vari (tra cui, principalmente, quello del trasporto di merci), ovvero per erogare servizi per conto della pubblica Amministrazione; laddove, invece, tale noleggiatore o locatario svolgano attività di navigazione per sé stessi, o per altri gratuitamente (insomma non in forma commerciale), dovranno pagare l’accisa sul carburante a tali scopi utilizzato. Ora: il legislatore italiano dispone, all’art. 1 del Decreto n. 225/2015, che i carburanti utilizzati per la “navigazione in acque comunitarie” siano, in linea generale, esentati dall’accisa, con l’eccezione dei “*prodotti energetici usati dalle imbarcazioni private da diporto*”. Fin qui, la normativa italiana riprende fedelmente la disciplina UE. Tuttavia, al par. 6 di detto art. 1 del Decreto 225/2015, è altresì stabilito che l’esenzione dall’accisa operi in ogni caso, laddove l’imbarcazione venga utilizzata nell’ambito di un contratto di “noleggio”. Sembra pertanto che il legislatore italiano, a differenza di quello UE, non ritenga rilevante – ai fini della scelta circa l’esenzione dall’accisa o la sua applicazione - l’“uso” che il noleggiatore faccia del natante stesso. Tale soluzione, per le Autorità italiane, sarebbe, tuttavia, compatibile con le già indicate disposizioni UE: infatti, sia il suddetto par. 6 dell’art. 1 del Decreto n. 225/2015, sia la Circolare 5/D del 15/03/2016, richiedono imprescindibilmente – affinché i carburanti, i quali alimentano un natante concesso a noleggio, siano esenti da accisa - che la gestione della navigazione venga assunta direttamente dal noleggiante e mai dal noleggiatore. Peraltro, le norme italiane, relative al settore sulla navigazione, qualificano il “noleggio” di un’imbarcazione come un rapporto il quale supporrebbe, in ogni caso, che il noleggiatore rivesta il ruolo di fruitore “passivo” di un servizio commerciale offerto dal noleggiante (il quale, per la definizione fornita dalle

norme italiane, non solo assume la navigazione, ma si occupa anche del reclutamento del personale di bordo). Pertanto, il fatto che, secondo il diritto italiano, quando un natante è oggetto di “noleggio” viene, sempre, utilizzato dal noleggiante per rendere a titolo oneroso un servizio complesso in favore del noleggiatore – per cui l’esistenza di un noleggio implicherebbe, automaticamente, l’impiego commerciale del natante stesso - giustificerebbe la sistematica esenzione dall’accisa del natante “noleggiato”. Per converso, le Autorità dell’Unione sostengono che, nonostante il tenore delle norme italiane, il ruolo “reale” del noleggiatore non sarebbe sempre quello di fruitore passivo di un servizio erogato dal noleggiante, potendo, talvolta, assumere egli stesso la gestione diretta della navigazione: in tal caso, ai fini dell’applicazione o meno dell’accisa, sarebbe necessario guardare al tipo di attività esplicata da tale utilizzatore finale del natante. Questi, infatti, dovrebbe beneficiare dell’esenzione fiscale, di cui si tratta, solo ove utilizzasse l’imbarcazione per l’esercizio di un’attività commerciale; invece, ove utilizzasse l’imbarcazione per sé stesso o per altri a titolo gratuito, dovrebbe sopportare l’accisa sui carburanti.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2020 la Commissione ha presentato un ricorso, ex art. 258 del TFUE, contro la Repubblica italiana (C-341/20).

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non è al momento ipotizzabile un effetto finanziario sul bilancio pubblico che derivi dalla presente procedura, dal momento che si è attualmente in attesa di un’eventuale modifica normativa nell’ambito del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità